



**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

<b>DETERMINAZIONE</b>		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
<b>Prot. Gen. N.</b>	<b>20200018534</b>	
<b>Data</b>	<b>25-03-2020</b>	
<b>Codice e Num. Det.</b>	<b>DDAP2 - 242 - 2020</b>	

**OGGETTO:**

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R5] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA DEREFF S.P.A. - VIGNOLE BORBERA.

**Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Servizio Gestione Rifiuti**

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 31 del 14/02/2020 e smi relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità”.

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

Visto il DM Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 che ha introdotto modifiche al DM Ambiente 5 febbraio 1998.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto l’art. 3 della L.R. n. 1 del 10.01.2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;

Richiamati:

- le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- la L.R. 17/11/1993 n. 48 che, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – parte III e s.m.i.;
- i disposti della L.R. 29/12/2000 n. 61 (Disposizione per la prima attuazione del D.Lgs 152/99, “tutela delle acque dall’inquinamento”) che ha disciplinato le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia, adottando il Regolamento n.1/R del 20/02/2006, modificato dal n.7/R del 02/08/2006 e 13/R del 04/12/2006 “Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”;
- le precisazioni in merito al Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006, n. 1/R inviate dalla Regione Piemonte con nota prot. 7123/24.00 del 22 Settembre 2006;
- la D.G.P. 42/16298 del 06/02/2008 con la quale venivano approvate le tariffe in materia di autorizzazione agli scarichi rilasciati dai competenti Servizi del Dipartimento Ambiente Territorio ed Infrastrutture;

- la L.R. 07/04/2003 n. 6 “Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. 30/04/1996 n. 22”.

- **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale **DDAP1 - 142 - 2014** del **26-03-2014** avente protocollo n. **20140030764 e smi**, la Provincia di Alessandria ha autorizzato la Ditta DERE S.p.a. avente sede legale in Genova – Piazza Rossetti 3 a/1 ed operativa in Vignole Borbera – Località Fornace per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l’attività oggetto di gestione rifiuti già svolta dalla ditta è stata oggetto di verifica di assoggettabilità alla fase di V.I.A. dalla quale è stata esclusa con prescrizioni con DDAP1 – 114 – prot. 22887 del 28/02/2012;

In data 07/12/2018, prot. Prov. AL n. 86648 del 10/12/2018 il Sig. Fasolini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della Ditta DERE S.p.a., con sede legale in Genova Piazza Rossetti n. 3/A1 e sede operativa in Vignole Borbera – Località Fornace, P. IVA 02668480102 inoltra alla Provincia di Alessandria istanza ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la modifica non sostanziale di impianti esistenti già precedentemente autorizzati con Determinazione Dirigenziale **DDAP1 395-2012 prot. n. 83734 del 23/07/2012** e sostituita da **DDAP1 - 142 - 2014** del **26-03-2014** avente protocollo n. **20140030764 e smi**, consistente nell’inserimento nel processo produttivo di un nuovo trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70 .

Considerato che, a seguito dell’istanza di cui sopra, in data 20/12/2018 Prot. Prov. AL n. 89103, veniva comunicato l’avvio del procedimento e contestualmente veniva sospesa l’istruttoria in quanto le modifiche richieste erano tali da dover sottoporre l’istanza alla fase di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 152/06, inoltre tale fase amministrativa risultava necessaria al prosieguo dell’iter amministrativo di modifica del titolo autorizzatorio;

Conclusasi tale fase istruttoria con l’esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale mediante il rilascio della DDAP2- 665-2019 del 18/07/2019, con nota prot. Provincia di Alessandria n. 64387 del 10/10/2019 veniva riavviato il procedimento di modifica della DDAP1 - 142 – 2014 del 26-03-2014 e veniva convocata la prima Conferenza dei Servizi in data 28/10/2019 precisando tra l’altro:

- che trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta DERE S.p.a. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell’Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’articolo 49 lettera E del D.Lgs 78/2010 a modifica dell’articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, si considera l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata;
- Visto l’esito della I Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/10/2019 presso la Provincia di Alessandria il cui verbale prot. n. 68131 del 28/10/2019 si richiama integralmente sebbene non allegato al presente atto;

Considerato che nella suddetta Conferenza dei Servizi, alcuni Enti coinvolti hanno espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione mentre altri hanno richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni,

pertanto, viste le criticità emerse riferite all'istanza presentata, si è reso necessario richiedere ulteriori integrazioni e successivamente convocare una seconda Conferenza dei Servizi;

Vista la nota del 27/11/2019 della ditta DEREFF S.p.a. recante una richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di I Conferenza dei Servizi, la stessa veniva concessa con nota prot. Provincia di Alessandria n.76034 del 29/11/2019;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta DEREFF S.p.a. in data 20/12/2019 con nota Prot. Prov. AL n. 687 del 08/01/2020 veniva convocata la II Conferenza dei Servizi in data 30/01/2020.

Visto l'esito della II Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30/01/2020 presso la Provincia di Alessandria il cui verbale prot. n. 6215 del 30/01/2020 si richiama integralmente sebbene non allegato al presente atto;

Richiamati quali parte integrante della Determinazione Dirigenziale, anche se non allegati, tutti i pareri emessi dagli Enti interessati;

Considerato che alcuni Enti o Servizi provinciali non hanno trasmesso il proprio parere tecnico di competenza;

Considerato che durante la Conferenza suddetta la ditta DEREFF S.p.a. ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di chiarire la situazione riferita all'impatto acustico ed urbanistico, al fine di poter trasmettere ulteriore documentazione, tale sospensione veniva concessa dalla Conferenza stessa così come riportato nel verbale prot. n. 6215 del 30/01/2020.

Vista la trasmissione da parte di DEREFF S.p.a. in data 03/03/2020 di ulteriore documentazione utile a chiarire le criticità sopramenzionate, in particolare la ditta trasmetteva nota prot. 250 del 14/02/2020 del Comune di Vignole Borbera recante il proprio parere favorevole in riferimento al PEC n. 01/2019 tracciando le modalità tecnico- amministrative per completare l'iter amministrativo di cui sopra; ed integrazioni alla relazione di previsionale acustico richiesta dal servizio provinciale competente in sede di Conferenza.

Visto quanto sopra e considerato quanto concordato tra gli Enti presenti in sede di Conferenza dei Servizi così come relazionato nel verbale prot. n. 6215 del 30/01/2020 : "se tali documenti saranno soddisfacenti, non ci sarà bisogno di convocare una ulteriore Conferenza" pertanto il procedimento può concludersi positivamente con prescrizioni;

Vista la trasmissione del parere positivo della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 13/02/2020 sulla Pratica Edilizia n. 1/2019 avente ad oggetto il P.E.C. presentato dalla Società "Dereff S.p.A" da parte del Comune di Vignole Borbera, prot Provincia di Alessandria 17637 del 19.03.2020;

Visto il parere positivo con prescrizioni del Servizio Energia e Tutela qualità dell'Aria Provincia di Alessandria prot n.15328 del 13/03/2020 riferito all'impatto acustico della ditta Dereff spa;

Richiamati quali parte integrante della Determinazione Dirigenziale, anche se non allegati, tutti i pareri e gli allegati tecnici emessi dagli Enti interessati;

Considerato che alcuni Enti o Servizi provinciali non hanno trasmesso il proprio parere tecnico di competenza ma avevano già espresso proprio parere in merito precedentemente;

Richiamati tutti i pareri espressi dagli Enti interessati e preso atto delle osservazioni effettuate nonché delle prescrizioni disposte.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

### **DETERMINA**

**1** - Di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., la Ditta DEREFF S.p.a., con sede legale in Genova Piazza Rossetti n. 3/A1 e sede operativa in Vignole Borbera – Località Fornace, P. IVA 02668480102, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Fasolini Giorgio nato a Livorno il 23/01/1941 e residente a Cabella Ligure – Località Cornareto n. 5 - cod. fiscale FSLGRG41A23E625F, all'esercizio dell'attività di **messa in riserva [R13] e recupero [R5]** dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella tabella di cui al PUNTO B) delle prescrizioni con le modifiche richieste.

**2** - di vincolare la presente autorizzazione al rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

### **PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

#### **PUNTO A) – Allegati.**

- **Allegato 1** – Diagrammi di flusso relativi alle attività di recupero rifiuti autorizzate .
- **Allegato 2** – Planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti di cui all'Allegato 1.
- **Allegato 2a** – Allegato alla planimetria generale dell'impianto recante indicazione della posizione del trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70.
- **Allegato 3** – Planimetria scarichi idrici
- **Allegato 3a** Localizzazione dell'impianto su mappa catastale con indicazione del foglio e delle particelle, riportante il perimetro dello stabilimento e dell'area adibita allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti. Planimetria relativa alla rete di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui domestici.
- **Allegato 4a** - layout dell'impianto di macinazione inerti con relative pertinenze.
- **Allegato 4b** - layout dell'impianto di selezione manuale.
- **Allegato 4c** – impianto macinazione bano
- **Allegato 5** – Autorizzazione n. 1 del 05/03/2012 rilasciata dalla società Gestione Acqua S.p.a. per l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- **Allegato A**- Autocontrolli
- **Allegato A1**-Prescrizioni
- **Allegato A2**- Quadro riassuntivo

Gli allegati 1, 2, 2a, 3, 3a, 4a, 4b, 4c, 5, A, A1, A2 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati vengono individuati nella documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, nonché nella documentazione agli atti della Provincia di Alessandria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

**PUNTO B) – Tipi volumi e quantitativi dei rifiuti.**

I dati contenuti nella seguente tabella costituiscono prescrizione autorizzativa. Nella tabella vengono individuate le operazioni di recupero a cui sono sottoposti i singoli rifiuti identificati con i codici CER, i relativi quantitativi di stoccaggio istantaneo massimo ammesso ed il quantitativo di recupero annuale massimo ammesso sia per l'attività di recupero R5 totale dell'impianto che per quella di mera messa in riserva R13. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.

CER	descrizione	recupero	stocc ist (t)	recupero annuale (t/a)	
10.12.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
10.12.03	Polveri e particolato	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
10.12.06	Stampi di scarto	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
10.12.10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
12.01.03	Limitatura – scaglie di materiali non ferrosi	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20	1. Miscele refrattarie R13-R5	62		
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	1. Miscele refrattarie R13-R5 2. Materiale refrattario nelle forme usualmente commercializzate R13-R5	160		
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	1. Miscele refrattarie R13-R5 2. Materiale refrattario nelle forme usualmente commercializzate R13-R5	2.000		
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	1. Miscele refrattarie R13-R5 2. Materiale refrattario nelle forme usualmente commercializzate R13-R5 3. Materiali per l'edilizia R13-R5	3.000		
17.09.04	Rifiuti misti da demolizione e costruzione diversi da 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	1. Miscele refrattarie R13-R5 3. Materiali per l'edilizia R13-R5	62		
<b>totale</b>			<b>5.718</b>		<b>18.000</b>

CER	descrizione	recupero	stocc ist (t)	recupero annuale (t/a)
10.11.16	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15	Messa in riserva R13	31	200
17.04.05	Ferro e acciaio	Messa in riserva R13	31	100
<b>totale</b>			<b>62</b>	<b>300</b>

**PUNTO C) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, al metodo di trattamento e recupero ed alla conformità dell’impianto alla nuova forma di gestione richiesta.**

1 - Gli interventi autorizzati per la modifica dell’autorizzazione sono i seguenti:

- installazione di un nuovo impianto trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70

**La ditta dovrà dare comunicazione scritta alla Provincia di Alessandria dell’avvio delle varie campagne di utilizzo del suddetto trituratore e della sua conclusione. Tale comunicazione dovrà avvenire sempre prime del suo inizio.**

2 - L’attività autorizzata alla ditta consiste nell’operazione di messa in riserva [R13] dei rifiuti individuati nella tabella di cui al PUNTO B) per il successivo recupero [R5] consistente nelle operazioni di:

1. produzioni di miscele refrattarie;
2. produzione di materiale refrattario nelle forme usualmente commercializzate;
3. produzione di materiali per l’edilizia;

Le modalità operative previste per tali attività di recupero sono schematizzate in Allegato 1. L’attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/98 allegato 1 sub 1 punti 7.1 – 7.3 – 7.8 – 7.9 – 7.10 e 12.6, fatta eccezione per il limite quantitativo annuo, stabilito con il presente atto.

Per i CER 10.11.16 e 17.04.05 si autorizza la sola attività di messa in riserva R13 per il successivo conferimento a soggetti autorizzati al recupero finale.

Il ritiro di rifiuti individuati con codice CER 101210 è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della Provincia Di Alessandria, previa presentazione da parte della Ditta DERE S.p.a.. di apposita domanda corredata da un certificato analitico non antecedente a giorni 30 (trenta) rispetto alla data di presentazione della domanda stessa, dal quale si evinca la conformità del rifiuto al codice CER 101210 e quindi la sua non pericolosità che lo renda idoneo all’utilizzo prospettato dal punto 12.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.; i certificati di analisi dovranno essere presentati sempre in originale ed il prelievo del rifiuto dovrà essere effettuato esclusivamente da un tecnico del laboratorio incaricato delle analisi. Il campione utilizzato dovrà essere unico e dovrà esserne fatto specifico riferimento sul certificato di analisi, dovrà essere analizzato da un unico laboratorio.

**3** - Le modalità operative devono corrispondere con quanto descritto nella documentazione tecnica presentata dalla ditta ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai protocolli n. 138962 del 22/11/2011, n. 36170 del 29/03/2012, 67426 del 12/06/2012, 97001 del 14/10/2013, 116600 del 11/12/2013, 27440 del 17/03/2014 e 29533 del 21/03/2014 e 86648 del 07/12/2019. Le caratteristiche dei prodotti ottenuti devono rispettare i dettami della normativa tecnica di settore. In particolare si richiama l'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento ai dettami tecnici contenuti nei punti 7.1 – 7.3 – 7.8 – 7.9 – 7.10 e 12.6 del D.M. 05/02/98.

**4** - Fatto salvo quanto stabilito dal citato decreto si prescrive l'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. sui materiali recuperati dai CER 16.11.06 e 17.09.04 (ciclo di produzione di MPS per l'edilizia), con cadenza almeno semestrale. Il campione prelevato deve essere rappresentativo di tutto il materiale in stoccaggio. Il materiale recuperato ancora da sottoporre a test di cessione deve rimanere stoccato sull' area impermeabilizzata sino all'esito positivo degli accertamenti analitici.

**5** – Le operazioni di recupero [R5] sono effettuate con l'ausilio di frantoio a mascelle a doppia ginocchiera modello DBR 500 e delle relative pertinenze ed accessori, dell'impianto di cernita manuale OFFICINE MECCANICHE DAMI di Dami Giuliano mod. I.C. 9000X800 nonché dal trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70. In Allegato 4a 4b e 4c sono riportati gli schemi di tali attrezzature. La modifica, la sostituzione o l'integrazione di tali macchinari deve essere preventivamente comunicata al competente Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione ovvero di nullasta. La localizzazione degli impianti è individuata negli allegati 2 e 2a.

**6** – L'attività della ditta deve rispettare, per quanto pertinente, le disposizioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali DDAP1 114-2012 del 28/02/2012 e DDAP2- 665-2019 del 18/07/2019 relative alla verifica di assoggettabilità alla fase di V.I.A. – esclusione dalla fase di valutazione.

**7** – La messa in riserva ed il recupero dei rifiuti devono avvenire esclusivamente su area pavimentata, rispettando la disposizione delle aree di stoccaggio e lavorazione illustrate nella planimetria di cui all'allegato 2. Le varie tipologie di rifiuti devono essere accuratamente mantenute separate le une dalle altre.

**8** – Allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti, le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

**9** - L'area impermeabilizzata sulla quale viene svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento e di efficienza iniziali.

#### **PUNTO D) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.**

1 –Devono essere assicurate tutte le operazioni di prevenzione e salvaguardia della dispersione di polvere e pulviscolo ai fini della tutela della salute umana e delle matrici ambientali. Si rimanda in particolare alle prescrizioni di cui al successivo PUNTO F).

**A tal fine si prescrive una verifica delle polveri aerodisperse presso i confini dell'attività, nelle peggiori condizioni di esercizio, quando tutti i macchinari saranno operativi (ovvero con entrambi gli impianti di frantumazione e vagliatura attivi). Tale verifica dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta installazione del nuovo impianto trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70, secondo modalità concordate con ARPA Piemonte e la relativa**



**documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad Arpa.**

**2** - Per quanto riguarda la viabilità di servizio all'impianto, con riferimento all'immissione dei mezzi di trasporto sulla la S.P. 140, la ditta deve adeguare a proprie spese l'intersezione in oggetto in accordo a quanto previsto nella "Planimetria Generale Incrocio" allegata alle integrazioni documentali inoltrate alla Provincia di Alessandria in data 12/06/2012 (prot. n. 67426 del 12/06/2012). Inoltre deve essere installata adeguata segnaletica stradale che, oltre alla segnalazione di "stop" e allo specchio parabolico, imponga la sola svolta a sinistra per tutti i mezzi superiori alle 3,5 ton, al fine di evitare occupazioni della corsia opposta di eventuali veicoli in svolta a destra. Lo specchio parabolico dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza (pulizia periodica e sostituzione in caso di rottura) a carico della Ditta DEREFF S.p.a. La realizzazione di tali presidi doveva essere completata entro il giorno 30/04/2014, pena la sospensione dell'autorizzazione.

**3** - Per quanto riguarda la viabilità di servizio all'impianto, con riferimento al tratto di strada privata compreso tra la S.P. 140 e l'accesso carraio alla sede operativa oggetto di autorizzazione, la ditta deve assicurare condizioni di manutenzione tali da garantire il transito dei mezzi in entrata ed in uscita dal proprio stabilimento in sicurezza, adottando, per quanto tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari a ridurre la diffusione di polveri derivante dal transito dei mezzi. Qualora la ditta stipulasse accordi o convenzioni con i soggetti proprietari della strada e/o il Comune di Vignole Borbera, al fine della gestione della stessa, dovrà darne comunicazione alla Provincia di Alessandria.

**4** - Per quanto riguarda l'impatto dell'attività sul clima acustico della zona, al fine di garantire il rispetto dei limiti assoluti di emissione, immissione e differenziale la ditta deve effettuare un monitoraggio post-operam in prossimità dei ricettori sensibili individuati, nelle peggiori condizioni di esercizio, (ovvero con tutti gli impianti di frantumazione e vagliatura attivi). **Tale verifica dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta installazione del nuovo impianto trituratore mobile modello Bano 1500 cod. RS - 100-150-70 e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad Arpa .**

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)**

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
  - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico;
  - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
  - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico;
  - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario,

provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate;

**5** - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; gli operatori addetti alle lavorazioni autorizzate devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

**6** - La Ditta deve garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

**7** - La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito e deve acquisire ed utilizzare idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto.

**8** – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa dove è ammesso lo svolgimento dell'attività autorizzata, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

**9** – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio.

## **PUNTO E – Risorse Idriche**

### **Acque meteoriche di dilavamento.**

- le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti a rischio contaminazione e dalle coperture dei tetti (superficie di 8.440 mq), confluiscono in tre vasche prefabbricate in c.a. (sedimentazione) della capacità complessiva di circa 6 mc, ciascuna collegate in successione per la pulizia dei fanghi di decantazione e poste a monte delle due vasche di stoccaggio acque meteoriche di prima pioggia; successivamente le acque meteoriche vengono convogliate nel sistema di accumulo di prima pioggia, costituito dalle due vasche della capacità di 30 mc ciascuna (totale 60 mc);
- tali acque verranno rilanciate al serbatoio n. 3 della capacità di 30 mc, utilizzate per l'impiego in produzione come annaffiamento mucchi;
- il disoleatore è posto allo scarico delle acque di seconda pioggia, attualmente immesse nel fossato di scolo laterale (suolo) di proprietà della ditta;
- le acque meteoriche di seconda pioggia, verranno immesse nel fossato di scolo laterale (suolo) di proprietà della ditta;
- per quanto riguarda le acque reflue domestiche ARPA si è espressa con la propria valutazione tecnica AL-732-2008/01.

Viene approvato il “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” presentato dalla ditta DEREFF s.p.a., con sede operativa in Comune di Vignole Borbera, Località Fornace, così come indicato nella documentazione tecnica agli atti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non dovranno essere immessi nelle condotte di raccolta altri reflui al di fuori delle acque meteoriche di dilavamento (rispettivamente acque di prima e seconda pioggia).
2. Le vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia, dovranno essere svuotate comunque tra un evento atmosferico e l'altro, anche nel periodo invernale.
3. Dovrà essere adottato e mantenuto in buono stato di manutenzione il sistema di raccolta, di trattamento e smaltimento finale delle acque previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione acque meteoriche.
4. Le aree di manovra per il transito pedonale e automezzi, considerate come superfici scolanti non a rischio contaminazione, dovranno essere rese impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento ed essere gestite in modo tale da limitare la contaminazione delle acque di pioggia.
5. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla vigente normativa.
6. Le acque di prima pioggia stoccate nelle vasche di accumulo di cui è dotato l'impianto, dovranno essere avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive all'evento di pioggia.
7. L'utilizzazione mediante smaltimento/recupero dei reflui stoccati nelle vasche di accumulo dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa alla gestione di rifiuti. Viene fatto salvo l'utilizzo della acque per l'umidificazione e la bagnatura dei cumuli prescritta nella presente autorizzazione, alle condizioni previste dal successivo punto 13.
8. Gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato; la Ditta dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al monitoraggio periodico delle immissioni in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale; lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente ed affidato a ditte regolarmente autorizzate.
9. L'allontanamento delle acque meteoriche dovrà avvenire senza che le stesse provochino ristagno o impaludamento.
10. I pozzetti d'ispezione (a norma quaderno UNICHIM '92) posti a monte dell'immissione delle acque meteoriche nelle vasche di accumulo e nel corpo recettore, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili.

11. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità previste nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione.
12. La ditta dovrà garantire il rendimento e l'efficienza dell'impianto di depurazione e comunque la qualità di tutte le acque immesse nell'ambiente mediante l'adozione di adeguato programma di controllo analitico.
13. Le acque meteoriche di dilavamento, non ricadenti nel Capo II del D.P.G.R. 1R del 20/02/2006 e s.m.i., dovranno essere recapitate nel corpo recettore secondo i trattamenti previsti dai regolamenti comunali.
14. Ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento regionale 1/R- 2006 e s.m.i., il citato insediamento risulta "esistente" e deve pertanto rispettare il Piano di Prevenzione e Gestione proposto e le relative prescrizioni nel più breve tempo possibile.
15. Qualsiasi modificazione delle immissioni esistenti o la realizzazione di nuove immissioni dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dal servizio scrivente.

#### **Acque reflue domestiche.**

1. viene autorizzata, in via temporanea, la Ditta DERE S.p.a. a scaricare i reflui di tipo domestico (n. 1 scarico), provenienti dall'insediamento di Vignole B.ra Località Fornace, negli strati superficiali del sottosuolo secondo le modalità e ubicazione risultanti dagli allegati tecnici alla documentazione depositata agli atti presso i competenti Servizi della Provincia di Alessandria, nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
  - a) i reflui di tipo domestico dovranno rispettare i limiti dell'Allegato 1 della L.R. 13/90 e s.m.i. o quelli che verranno determinati da eventuali e successivi provvedimenti normativi nazionali e/o regionali;
  - b) entro tre mesi dall'attivazione dovrà essere effettuata una analisi completa delle acque di scarico, ai sensi della L.R. 13/90 e smi – Allegato 1 (e per i parametri non elencati, alla tabella 2.IV dell'Allegato 2), da trasmettere alla Provincia e all'ARPA;
  - c) i sistemi di depurazione ed i manufatti di scarico dovranno essere realizzati in conformità a quanto definito dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 - Allegato 5 - pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 48 del 21/02/1977;
  - d) fra il pozzo perdente ed una qualunque vasca, condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile ci dovrà essere una distanza minima di 50 (cinquanta) metri; dovrà inoltre essere posizionato al di fuori delle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano;
  - e) a differenza di quota tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello di falda non dovrà essere inferiore ai 2 metri;
  - f) dovrà essere posizionato, all'uscita di ogni scarico, qualora mancante, idoneo pozzetto per il prelievo, accessibili a terzi, con caratteristiche conformi alle norme UNICHIM quaderno '92;

- g) per l'esercizio sarà necessario controllare, periodicamente, che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nei pozzi perdenti. Occorrerà controllare periodicamente che non si verifichino eventuali impaludamenti/impantanamenti e/o ristagni nelle aree interessate dallo scarico;
  - h) nell'eventualità di inconvenienti tecnici, lo scarico dovrà essere interrotto;
  - i) tutti i manufatti dovranno essere realizzati a regola d'arte;
  - j) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà essere aumentato rispetto a quanto dichiarato;
  - k) gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato; la Ditta dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al monitoraggio periodico degli scarichi in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale;
  - l) lo smaltimento del materiale derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente ed affidato a ditte regolarmente autorizzate;
  - m) le analisi dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati a ciò abilitati; gli originali dovranno essere conservati presso la Ditta per un periodo di 5 anni; in caso di analisi che non rispettino i limiti tabellari dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia; resta ferma la possibilità di provvedere in qualsiasi momento ad eseguire controlli da parte dei Servizi preposti.
2. La Ditta è vincolata al rispetto delle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma.
  3. La ditta dovrà realizzare il convogliamento delle acque reflue domestiche in fognatura, per il quale ha già ottenuto Autorizzazione n. 1 del 05/03/2012 rilasciata dalla società Gestione Acqua S.p.a., al completamento delle opere previste dal PEC di riordino approvato dal Comune di Vignole Borbera e preliminarmente a tale allacciamento dovrà ottenere la dovuta autorizzazione.
  4. Qualsiasi modificazione dello scarico esistente o la realizzazione di nuovi scarichi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.

#### **PUNTO F – Emissioni in atmosfera.**

1 - La ditta è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla Provincia di Alessandria agli allegati A, A1, A2 della presente Autorizzazione.

#### **PUNTO G) – Localizzazione dell'impianto.**

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al **NCT foglio 3 mappali 291 e 360 del Comune di Vignole Borbera**. In particolare si richiama il contenuto dell'allegato 3a al presente atto per quanto riguarda le aree interessate alla gestione (stoccaggio e recupero) dei rifiuti.

#### **PUNTO H) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.**

**1** - Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica presentata dalla Ditta ed assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 138962 del 22/11/2011 (allegato R9).

**2** - Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata dalla Ditta, assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con protocolli n. 138962 del 22/11/2011 e 97001 del 14/10/2013.

#### **PUNTO I) – Garanzie Finanziarie.**

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

#### **PUNTO L) - Scadenza dell'autorizzazione.**

**1** - La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità sino al **23/07/2022**. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. **Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.**

**Il presente atto sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 142 – 2014 del 26-03-2014 protocollo n. 20140030764, la quale viene a perdere di efficacia.**

**2** - La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza.**

**3** - L'istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

#### **PUNTO M) – Altre prescrizioni.**

**1** - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Pianificazione e Difesa del Suolo eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

**2** - La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia oggetto della presente autorizzazione.

**3** - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia

di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. **In particolare la ditta DEREFSpa dovrà concludere l'iter amministrativo relativo all'approvazione del PEC di riordino con il Comune di Vignole Borbera.**

**6** - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

**7** - Qualunque evento che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

**8** - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a termini di legge a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre a termini di legge tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,  
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005  
che attribuiscono pieno valore probatorio)